

**5 PER MILLE 2017  
ENTI GIA' CONFERMATI NELL'ANNO 2016 e PRESENTI  
NELL'ELENCO PUBBLICATO IL 31 MARZO 2017**

**Gli enti che sono presenti [nell'elenco permanente degli iscritti](#) (visionabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e ad inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell'anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.**

**5 PER MILLE 2017  
ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE O NON INSERITI  
NELL'ELENCO  
PUBBLICATO IL 31 MARZO 2017**



**Gli enti di nuova costituzione e gli enti non iscritti nell'elenco pubblicato il 31 marzo 2017 devono presentare la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 entro l'8 maggio 2017.**

## 5 PER MILLE 2017 SEGNA LE SCADENZE



8 MAGGIO 2017

14 MAGGIO 2017

22 MAGGIO 2017

25 MAGGIO 2017

30 GIUGNO 2017

02 OTTOBRE 2017

Per l'anno finanziario 2017, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:

**a. sostegno degli enti del volontariato:**

○ **Organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;

○ **Onlus** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS.

1. Enti ecclesiastici iscritti in quanto ONLUS parziali;

2. organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)

○ **Associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, legge n. 383 del 2000

○ **Associazioni e fondazioni di diritto privato**, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 460 del 1997;

○ **Cooperative sociali** di cui alla legge n. 381 del 1991, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;

- b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università**
- c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria**
- d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente**
- e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.**

L'Agenzia delle Entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato (a) e delle associazioni sportive dilettantistiche (e). Essa provvede inoltre alla predisposizione degli elenchi degli stessi enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio, mentre la formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è demandata al CONI.



## 1 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ON LINE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO (a) E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (e)



entro il giorno **8 MAGGIO 2017**

**Gli enti di nuova costituzione o non inseriti nell'elenco pubblicato il 31 marzo 2017** possono presentare la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate utilizzando modello e software specifici (disponibili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

La domanda va trasmessa **in via telematica** direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc..)

L'iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il giorno **8 MAGGIO 2017**.

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una **ricevuta** che attesta l'**avvenuta ricezione** e riepiloga i dati della domanda.

LA DOMANDA TELEMATICA DI ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE PER IL 2017 **deve quindi essere trasmessa solo dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.**



L'inserimento nell'elenco vale ai fini della iscrizione dell'ente al riparto del cinque per mille, ma non anche quale ammissione al beneficio. L'ammissione avverrà solo una volta espletati i controlli previsti e con la conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi.

L'elenco dei soggetti regolarmente iscritti verrà pubblicato all'interno del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) **il 14 MAGGIO 2017**.



## 2 – CORREZIONE ERRORI RILEVATI NELL'ELENCO PUBBLICATO



### **SCADENZE 22 MAGGIO e 25 MAGGIO 2017**

Le correzioni di eventuali errori contenuti nell'elenco potranno essere richieste, **entro il 22 MAGGIO 2017** (il 20 cade di sabato e quindi slitta al 22) dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

Pertanto i soggetti **aventi domicilio fiscale in Piemonte** potranno far pervenire **entro il 22 maggio 2017** le richieste di correzione dei dati alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi – Corso Vinzaglio, 8 - 10121 TORINO, con una delle seguenti modalità:

**Via pec:** [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

(inserire nell'oggetto "5 per mille –Gestione Tributi")

**Via mail:** [dr.piemonte.getr@agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.getr@agenziaentrate.it)

**Via fax:** **011 5587080** (inserire URGENTE 5 per mille)

Le richieste di correzione, debitamente firmate, dovranno essere corredate da copia del documento di riconoscimento del firmatario e dall'eventuale ricevuta di presentazione del modello AA7/10 o AA5/6.



### variazione dati

**modello AA7/10 o AA5/6** Per eventuali errori riscontrati nell'elenco quali una denominazione o una sede non aggiornata è necessario, prima della richiesta di correzione alla Direzione Regionale, provvedere tempestivamente a comunicare le variazioni utilizzando:

- il mod. **AA7/10** (modello per variazioni relative a soggetti titolari di partita IVA)
- il mod. **AA5/6** (per variazioni comunicate da soggetti in possesso del codice fiscale)

Entrambi i modelli possono essere presentati, oltre che ad un qualunque ufficio dell'Agenzia, anche in via telematica direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati.

Sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) nella sezione "Strumenti" sono disponibili sia i modelli sia i software utilizzabili per la trasmissione telematica.



### pubblicazione elenchi

L'Agenzia delle Entrate, effettuate le correzioni, provvede, entro il **25 MAGGIO 2017** alla pubblicazione, sul proprio sito, della versione aggiornata, depurata da eventuali errori, dell'elenco degli enti del volontariato iscritti al beneficio.

### 3 – INVIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' (ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO )



**SCADENZA 30 GIUGNO 2017**

**GLI ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE** o non inseriti nell'elenco pubblicato il 31 marzo 2017 dovranno, come di norma, inviare alla Direzione Regionale competente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

**GLI ENTI GIÀ ISCRITTI** nell'elenco curato dall'Agenzia delle Entrate e pubblicato il 31 marzo 2017 dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva solo nel caso in cui sia variato il legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) alla sezione 5 x mille 2017 - Modello e istruzioni Iscrizione elenchi del 5 per mille - Dichiarazione sostitutiva – Onlus ed Enti del volontariato.

La trasmissione della dichiarazione sostitutiva, **condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille**, può essere effettuata con:

- **raccomandata a.r.** alla Direzione Regionale del Piemonte – Ufficio Gestione Tributi Corso Vinzaglio 8, 15121 Torino
- **PEC** dalla propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, **sempre a pena di decadenza dal beneficio**, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Il rappresentante legale deve dichiarare in quale registro/albo previsto dalla normativa di settore l'ente è iscritto.

### **IMPORTANTE**

**LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AL CONI (NON ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE) ENTRO IL 30 GIUGNO 2017**

### **ISCRIZIONI TARDIVE**



**SCADENZA 2 OTTOBRE 2017**

Resta ferma la possibilità di “remissione in bonis” entro il **2 ottobre 2017**, che si perfeziona con:

1. la trasmissione telematica della domanda di iscrizione (se non trasmessa);
2. la trasmissione della relativa documentazione integrativa (se non trasmessa);
3. il versamento della sanzione di 250 euro con modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 8115 e l'anno per cui si effettua il versamento.



### **NOTA BENE**

I soggetti già iscritti nell'elenco curato dall'Agenzia delle Entrate e pubblicato il 31 marzo 2017 nel sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) non dovranno ripresentare, come già indicato, la dichiarazione sostitutiva, tranne nel caso in cui sia **variato il legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente**. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'Ente alla ripartizione del contributo, entro il **30 GIUGNO 2017** al seguente indirizzo:



“Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi – Corso Vinzaglio, 8 - 10121 TORINO” con Raccomandata A.R o tramite **pec:** [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it) (inserire nell’oggetto “5 per mille –Gestione Tributi”).



## **IMPORTANTE:**

A partire dall’esercizio 2017, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio, il legale rappresentante dell’Ente è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente la revoca dell’iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva. In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito viene recuperato con le modalità e i termini disposti dall’art.13 del D.P.C.M 23/04/2010.